

FONDAZIONE BOTANICA PER LA RICERCA (FBR)

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, la **Fondazione Botanica per la ricerca**, per brevità in seguito “Fondazione”.

2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio Direttivo, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.

3. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e a livello internazionale, ha sede in Milano, all’indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo.

4. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361.

Art. 2 – Scopo istituzionale

1. La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro che intende sostenere la ricerca scientifica applicata allo studio della valutazione della sicurezza e dell’efficacia di piante e loro derivati (di seguito, “Botanicals”) e conseguente diffusione della conoscenza sulle loro proprietà.

2. La Fondazione si pone prioritariamente i seguenti scopi:

25	a) la creazione di una rete nazionale e internazionale di solidarietà eco-	
26	nomico/scientifica/professionale, tra attori a vario titolo interessati,	
27	affendenti al mondo delle imprese e alle eccellenze nell’ambito uni-	
28	versitario e in altri enti di ricerca;	
29	b) il compimento di studi sulla sicurezza e l’efficacia dei “Botanicals”,	
30	secondo i correnti protocolli internazionali e la messa a punto di	
31	nuovi protocolli che non prevedono l'uso di animali, da pubblicare	
32	su riviste internazionali, al fine di contribuire al dibattito nazionale	
33	e internazionale;	
34	c) il sostegno e il cofinanziamento al reclutamento nelle forme di legge	
35	di giovani ricercatori meritevoli;	
36	d) lo studio, la realizzazione e la valutazione di prodotti e processi in-	
37	centrati sulla valorizzazione dei “Botanicals”, che favoriscono an-	
38	che la sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ovvero sul	
39	piano ambientale, della sicurezza, sociale ed economica;	
40	e) lo studio e la condivisione tra operatori ed enti a vario titolo interes-	
41	sati, di contributi sui requisiti di informativa e sui migliori criteri di	
42	rendicontazione su biodiversità ed ecosistemi, per favorire la mi-	
43	gliore rappresentazione degli impatti sulla biodiversità, anche nelle	
44	fasi di approvvigionamento;	
45	f) la condivisione e la diffusione delle conoscenze e delle esperienze e	
46	la cooperazione e collaborazione con la comunità scientifica nazio-	
47	nale e internazionale attraverso conferenze, seminari, pubblicazioni	
48	anche internazionali e i canali digitali;	
49	g) la divulgazione delle acquisizioni scientifico-sperimentali presso	

50	organizzazioni, imprese, associazioni ed enti a vario titolo interes-	
51	sati allo sviluppo dei settori connessi all'utilizzo e alla sicurezza dei	
52	"Botanicals";	
53	h) la collaborazione con tutti gli studiosi, gli specialisti e i tecnici ne-	
54	cessari per la realizzazione ad alto livello di tutte le attività della	
55	Fondazione in Italia e all'estero.	
56	3. Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può promuovere	
57	aggregazioni delle migliori realtà d'impresa e associative e risorse socioecono-	
58	miche e scientifiche nazionali e internazionali per l'attuazione, tra gli altri, di	
59	progetti finalizzati a:	
60	- effettuare studi nei settori della valutazione della sicurezza dei preparati	
61	vegetali, anche considerando l'effetto matrice rispetto a quello dei singoli	
62	componenti;	
63	- realizzare studi in materia di efficacia dei preparati vegetali per l'uso nei	
64	prodotti per la salute ed il benessere;	
65	- promuovere attività di ricerca, sviluppo, produzione e applicazione di	
66	tecnologie innovative volte a ridurre l'uso degli animali nella valutazione	
67	tossicologica di sostanze e preparati;	
68	- finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca di base, con	
69	particolare riferimento ai "Botanicals";	
70	- promuovere e/o partecipare a progetti equosolidali ed ecosostenibili in	
71	ambito nazionale e internazionale per il mantenimento e la tutela della bio-	
72	diversità;	
73	- realizzare attività di istruzione, formazione, qualificazione e aggiorna-	

74	mento professionale in campo tecnologico e scientifico, con particolare ri-	
75	guardo a giovani;	
76	- erogare premi speciali e borse di studio in relazione alle migliori pratiche	
77	italiane e internazionali nel campo delle tematiche di interesse della Fonda-	
78	zione, a favore di giovani ricercatori di talento;	
79	- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo	
80	alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché di tutte le iniziative	
81	ed eventi idonei a fornire un’ampia divulgazione della conoscenza scienti-	
82	fica attorno ai settori di interesse della Fondazione;	
83	- diffondere attraverso pubblicazioni e canali social e media anche digitali	
84	i risultati degli studi e delle ricerche ai fini di una migliore conoscenza da	
85	parte del consumatore e di una corretta informazione sull’uso dei “Botani-	
86	cals” e sui risultati degli studi e delle ricerche, contrastando pubblicità scor-	
87	rette e non veritiere;	
88	- elaborare linee guida, standard tecnici, raccomandazioni in tali materie	
89	e in campi ad essi collegati.	
90	4. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
91	contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia diretta-	
92	mente che indirettamente affidando incarichi anche a terze parti.	
93	5. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume	
94	tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie; in particolare,	
95	al fine di conseguire gli obiettivi indicati nei commi precedenti essa può:	
96	- instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere na-	
97	zionale e internazionale;	

98	-	partecipare a gare o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l'affi-
99		damento di attività o per la prestazione di servizi a valere su fondi pub-
100		blici e privati;
101	-	sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento
102		dei propri fini;
103	-	svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e
104		accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;
105	-	effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione
106		finanziaria;
107	-	promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai
108		medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti
109		in rapporto ai propri obiettivi, allegando il bilancio di questi al proprio;
110	-	promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società com-
111		merciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perse-
112		guimento delle finalità statutarie, allegando il bilancio di questi al pro-
113		prio;
114	-	assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungi-
115		mento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in
116		contrasto con le clausole del presente Statuto.
117		TITOLO II
118		FONDATORI e SOSTENITORI- PATRIMONIO
119		Art. 3 – Fondatori, Sovventori e Sostenitori
120		1. Sono Fondatori:
121		- SISTE - <i>Società Italiana di Scienze applicate alle piante officinali ed ai</i>
122		<i>prodotti per la salute</i>

123	- ASSOERBE - <i>Associazione italiana fra trasformatori, importatori,</i>	
124	<i>esportatori, grossisti e rappresentanti di case estere di piante medicinali,</i>	
125	<i>aromatiche e da profumo</i>	
126	- UNIONFOOD – <i>Unione Italiana Food (settore Integratori e Salute)</i>	
127	2. Acquisiscono la qualifica di Sovventori gli enti pubblici e gli altri organismi	
128	di diritto pubblico, le persone giuridiche e le persone fisiche, nonché gli enti	
129	collettivi anche privi di personalità giuridica, i quali presentino domanda di	
130	adesione alla Fondazione e concorrano ad integrare il patrimonio con un ap-	
131	porto di denaro complessivo non inferiore a euro 60.000,00 e comunque deter-	
132	minato secondo criteri di quantificazione che saranno fissati in delibera del	
133	Consiglio Direttivo, o di beni e/o servizi di valore equivalente. La determina-	
134	zione del valore dei beni e/o servizi avviene sulla base dei prezzi di mercato o	
135	a mezzo di apposita stima peritale.	
136	3. Acquisiscono la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e gli altri organismi	
137	di diritto pubblico, le persone giuridiche e le persone fisiche, nonché gli enti	
138	collettivi anche privi di personalità giuridica, i quali presentino domanda di	
139	adesione alla Fondazione e concorrano ad integrare il patrimonio con un ap-	
140	porto di denaro complessivo non inferiore a euro 5.000,00 per le persone fisi-	
141	che e a euro 10.000,00 per gli altri soggetti, e comunque determinato secondo	
142	criteri di quantificazione che saranno fissati in delibera del Consiglio Direttivo,	
143	o di beni e/o servizi di valore equivalente. La determinazione del valore dei	
144	beni e/o servizi avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita	
145	stima peritale.	
146	4. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione l'accettazione delle do-	
147	mande dei Sovventori e dei Sostenitori; in nessun caso possono essere prese in	

148	considerazione le domande che non dichiarino espressamente di condividere le	
149	finalità della Fondazione e che non comportino gli impegni di versamento com-	
150	plessivi suddetti.	
151	5. Perdono la qualifica di Fondatori, di Sovventori o di Sostenitori i soggetti	
152	che non ottemperano agli impegni assunti ovvero adottano condotta incompat-	
153	tibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione	
154	o contraria ai principi ispiratori della stessa. L'esclusione è deliberata dal Con-	
155	siglio Direttivo, il quale procede altresì, nel caso di estinzione del soggetto o	
156	sopravvenienza di situazioni che non consentano il proseguimento del rapporto	
157	fondativo e di adesione. L'esclusione può essere adottata anche in caso di gravi	
158	violazioni del Codice etico.	
159	6. Il soggetto che intende recedere dovrà comunicarlo in forma scritta al Con-	
160	siglio Direttivo della Fondazione.	
161	7. Al soggetto escluso o al recedente, in conformità alla natura giuridica della	
162	Fondazione, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote	
163	comunque versate.	
164	Art. 4 – Patrimonio	
165	1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dagli apporti	
166	dei Fondatori descritti nell'atto costitutivo e comprende fondo di garanzia pari	
167	a euro 30.000,00 e patrimonio libero di euro 70.000,00.	
168	2. Il patrimonio potrà essere incrementato:	
169	- da fondi provenienti da bandi di concorso e progetti di ricerca;	
170	- da beni immobili e/o relativi diritti, mobili e somme conferite, anche a	
171	titolo di liberalità, dai Fondatori e dai Sostenitori, nonché da coloro che	
172	supportano le iniziative e i programmi della Fondazione;	

173	- dalle elargizioni o erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, soggetti	
174	privati e persone fisiche che condividano gli scopi della Fondazione;	
175	- dalle rendite e dagli interessi prodotti dal capitale;	
176	- dagli avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative intraprese in	
177	conformità al presente Statuto.	
178	3. Eventuali donazioni e lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio	
179	Direttivo, eventualmente con beneficio d’inventario, che delibera sul loro im-	
180	piego, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.	
181	TITOLO III	
182	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
183	Art. 5 – Organi della Fondazione	
184	1. Sono organi della Fondazione:	
185	- il Consiglio Direttivo;	
186	- il Presidente;	
187	- Vicepresidente;	
188	- i Revisori o il Revisore dei conti;	
189	- il Comitato Tecnico Scientifico.	
190	Art. 6 – Consiglio Direttivo	
191	1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da tre a undici	
192	componenti nominati dai Fondatori, compresi il Presidente e Vicepresidente. In	
193	caso di presenza di Sovventori e di Sostenitori, almeno un componente dev’es-	
194	sere designato da ciascuna categoria.	
195	2. In sede di rinnovo dell’organo amministrativo, entro tre mesi dalla sca-	
196	denza del triennio, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la determi-	
197	nazione del numero dei componenti e invia la richiesta delle designazioni ai	

198	Fondatori, Sovventori e Sostenitori.	
199	3. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso	
200	del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo perché provveda ad	
201	effettuare la nomina del componente venuto meno; i componenti nominati in	
202	sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.	
203	4. Il Consiglio Direttivo può delegare, a uno o più componenti, lo svolgi-	
204	mento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della de-	
205	lega; può altresì attribuire la qualifica di Segretario e di Tesoriere ad alcuno dei	
206	componenti; nonché nominare un Amministratore delegato.	
207	5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono	
208	con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
209	Essi sono riconfermabili una o più volte.	
210	6. I componenti del Consiglio Direttivo cessano dal loro incarico per sca-	
211	denza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte	
212	del soggetto che li ha nominati. La revoca può essere disposta dal soggetto no-	
213	minante senza necessità di motivazione o preavviso. Il componente revocato ha	
214	diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e/o al compenso matu-	
215	rato fino al momento della revoca.	
216	Art. 7 – Competenze del Consiglio Direttivo	
217	1. Compete al Consiglio sia l'ordinaria che la straordinaria amministra-	
218	zione; in particolare:	
219	- attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e	
220	nell'atto costitutivo della Fondazione, secondo direttive e linee di atti-	
221	vità coerenti con le leggi e i regolamenti vigenti in materia;	

222	- accettare l'adesione di Sovventori e Sostenitori, in osservanza delle pre-	
223	scrizioni dell'art. 3;	
224	- redigere il bilancio consuntivo e la relativa relazione accompagnatoria	
225	nonché, qualora venga deliberato di predisporlo, il bilancio preventivo;	
226	- redigere e modificare l'eventuale Regolamento interno;	
227	- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui pro-	
228	grammi prefissati;	
229	- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;	
230	- deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie e oppor-	
231	tune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione	
232	della competente autorità tutoria nei modi di legge;	
233	- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli	
234	di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle atti-	
235	vità;	
236	- convalidare i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;	
237	- richiedere agli aventi diritto le designazioni dei componenti del succes-	
238	sivo Consiglio Direttivo e nominare i componenti del Comitato Tecnico	
239	Scientifico;	
240	- deliberare sull'eventuale corresponsione degli emolumenti ai compo-	
241	nenti degli organi della Fondazione (anche in forma di gettoni di pre-	
242	senza o di rimborsi delle spese documentate).	
243	Art. 8 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni	
244	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e deve, inoltre,	
245	essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.	

246	2. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della mag-	
247	gioranza assoluta dei Consiglieri. Accertata la validità della riunione, il Presi-	
248	dente propone la nomina del Segretario, anche tra persone esterne al Consiglio	
249	ammesse alla riunione.	
250	3. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si	
251	svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
252	collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si	
253	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde	
254	consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti,	
255	inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire	
256	la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
257	frontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.	
258	4. Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma purché con	
259	mezzi idonei di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, con	
260	avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri,	
261	a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.	
262	In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anti-	
263	cipo.	
264	5. Il Consiglio Direttivo si considera comunque validamente costituito an-	
265	che quando, in assenza della formalità di cui al precedente comma 4), siano	
266	presenti tutti i consiglieri.	
267	6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggio-	
268	ranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
269	7. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario	
270	della riunione, sono riportati in appositi registri.	

271	Art. 9 – Presidente	
272	1. Al Presidente della Fondazione compete:	
273	- la legale rappresentanza della Fondazione;	
274	- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del	
275	giorno del Consiglio Direttivo;	
276	- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
277	- l'adozione di ogni provvedimento opportuno, in caso di urgenza, da sot-	
278	toporre nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.	
279	2. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la	
280	possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzio-	
281	nali, nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e	
282	tutti gli altri atti necessari alla gestione.	
283	3. Il Presidente può conferire procure all'Amministratore delegato o ad al-	
284	tro componente del Consiglio Direttivo per il compimento di singoli atti, con	
285	approvazione o successiva ratifica del Consiglio stesso.	
286	4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni	
287	di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente.	
288	Art. 10 – I Revisori o il Revisore dei conti	
289	1. I Fondatori e i Sovventori nominano i Revisori o il Revisore dei conti,	
290	con l'astensione di coloro che siano componenti del Consiglio di Amministra-	
291	zione.	
292	2. I Revisori o il Revisore dei conti vigilano sull'osservanza della legge e	
293	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in partico-	
294	lare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
295	adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Essi, altresì:	

296	- esercitano il controllo contabile e verificano, nel corso dell'esercizio e	
297	con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità so-	
298	ciale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
299	- verificano se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle	
300	scritture contabili e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disci-	
301	plinano;	
302	- esprimono con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio;	
303	- verificano la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o	
304	ai regolamenti corrispondenti.	
305	3. I Revisori quando eletti in composizione collegiale , sono nel numero di	
306	tre membri effettivi e due supplenti ed eleggono al proprio interno il Presidente,	
307	quando non indicato da Fondatori e Sovventori. Essi durano in carica tre eser-	
308	cizi e i componenti sono riconfermabili una o più volte.	
309	4. Fermo restando il controllo contabile, ai Revisori o al Revisore dei conti	
310	può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbli-	
311	gatoria ai sensi di legge.	
312	5. Di ogni seduta è predisposto il verbale che deve essere trascritto sul li-	
313	bro dei Revisori o del Revisore dei conti tenuto a cura del medesimo.	
314	Art. 11 – Comitato Tecnico Scientifico	
315	1, Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo di riferimento culturale e	
316	scientifico della Fondazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, o	
317	da persona da questi designata, e la supporta anche nei rapporti con il mondo	
318	accademico e della ricerca. Esso è deputato a formulare proposte e iniziative di	
319	più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per	
320	l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche	

321	portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo, ovvero individuate autonomamente.	
322		
323	2. È l'organo consultivo della Fondazione e, in particolare:	
324	a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;	
325		
326	b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;	
327		
328	c) fornisce a richiesta del Consiglio Direttivo pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.	
329		
330	3. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di componenti, da tre a undici, anche estranei alla Fondazione e nominati dal Consiglio Direttivo, il quale, all'atto della nomina, ne delibera anche il numero.	
331		
332		
333	4. Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica tre esercizi e tutti i componenti decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo, anche se non hanno raggiunto il triennio di funzione. Esso si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere un parere sull'attività svolta e per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo.	
334		
335		
336		
337		
338	5. I verbali del Comitato Tecnico Scientifico sono riportati in apposito registro.	
339		
340	TITOLO IV	
341	ENTRATE E BILANCIO	
342	Art. 12 – Entrate	
343	1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:	
344	- le rendite e gli interessi derivanti dal proprio patrimonio di cui all'art. 4;	
345		

346	- gli apporti, i contributi e le liberalità di Fondatori, Sovventori e Soste-	
347	nitori;	
348	- i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'in-	
349	cremento del patrimonio;	
350	- gli esiti gestionali dell'attività svolta in connessione con il conseguì-	
351	mento dello scopo istituzionale;	
352	- i proventi derivanti da attività commerciali e/o eventuali sponsorizza-	
353	zioni.	
354	Art. 13 – Bilancio	
355	1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal	
356	1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consun-	
357	tivo.	
358	2. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere	
359	convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.	
360	3. Il bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi	
361	dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi qualora speciali ragioni –	
362	da esplicitarsi in delibera del Consiglio Direttivo - lo richiedano.	
363	TITOLO V	
364	DISPOSIZIONI FINALI	
365	Art. 14 - Regolamento interno	
366	1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi	
367	di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fonda-	
368	zione può darsi un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo.	
369	2. In apposita sezione del Regolamento, potranno, tra l'altro, essere deli-	
370	neate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio e sussidi, nonché i	

371	criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle stesse borse di studio	
372	e delle iniziative promosse dalla Fondazione.	
373	Art. 15 – Codice etico	
374	1. La Fondazione adotta un proprio Codice etico e di comportamento.	
375	2. Il Codice etico è adottato dal Consiglio Direttivo previo parere obbliga-	
376	torio favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.	
377	Art. 16 – Scioglimento	
378	1. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di	
379	uno o più liquidatori; il patrimonio residuo, al termine della procedura liquida-	
380	toria, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della	
381	Fondazione, sentita l’Autorità che ha proceduto al riconoscimento della perso-	
382	nalità giuridica.	
383	Art. 17 - Distribuzione di avanzi di gestione	
384	1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giu-	
385	ridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o	
386	capitale durante la vita della Fondazione.	
387	Art. 18– Rinvio alle leggi	
388	1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Sta-	
389	tuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia.	
390		
391	<i>Atto registrato a Bologna presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti</i>	
392	<i>pubblici il 20.06.2025 al n. 30210.</i>	
393	<i>La Fondazione è stata iscritta, in data 12.09.2025, nell’apposito registro tenuto</i>	
394	<i>presso la Prefettura di Milano al numero d’ordine 1832 della pagina 6496 del</i>	
395	<i>volume 8°.</i>	